

N. 40910/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Daniela Marconi	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **40910/2020 R.G.** promossa da:

difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

(C.F.

con il patrocinio

ANTONELLO (C.F.

e

SANDRO (C.F.

già con il patrocinio dell'avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice COMUNE DI BRENTA

NEL MERITO: rigettata ogni avversaria eccezione e conclusione, ed accertata l'estinzione della società Conceria S.r.l. in liquidazione, con sede in Milano via
e l'assenza di un bilancio di liquidazione, accertare e dichiarare che il complesso immobiliare sito nel Comune di Brenta censito nelle mappe e nei registri catastali del predetto Comune

è divenuto di

proprietà dei soci Fabio,

Antonello,

Sandro

, e

7, ovvero

pagina 1 di 6



subordinatamente in via esclusiva del predetto Fabio, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente.
Con vittoria di spese e compensi professionali.

Per i convenuti FABIO ANTONELLO e SANDRO

Il sig. Fabio rassegna le seguenti conclusioni

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare l'incompetenza a giudicare sulla domanda attorea del Tribunale di Milano e rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente, ovvero innanzi al Tribunale di Varese;
Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010;

NEL MERITO

Rigettare le domande tutte spiegate dal Comune di Brenta nei confronti degli odierni comparenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di BRENTA ha chiamato in giudizio gli ex soci della s.r.l. Conceria società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel 2008, titolare di un compendio immobiliare individuato dalla Regione Lombardia fra i siti contaminati per i quali è urgente procedere a opere di bonifica, esponendo che:

- il curatore del fallimento Conceria era stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione del compendio immobiliare;
- il fallimento veniva chiuso con decreto del 20 settembre 2018 e in data 9 ottobre 2018 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la cancellazione della società Conceria s.r.l.

Assume parte attrice che, a seguito della cancellazione della s.r.l., i soci sono divenuti titolari del compendio immobiliare e fra essi:

- Biopol s.n.c. di Fabio a sua volta cancellata dal Registro delle Imprese in data 10 febbraio 2010;
- Antonello
- Sandro

È interesse del Comune di BRENTA ottenere una sentenza di accertamento della titolarità in capo ai convenuti Fabio Antonello e Sandro del compendio immobiliare di cui sopra, al fine dell'individuazione del soggetto destinatario degli ordini di bonifica, secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2012 nonché dagli articoli 242 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006.

Con unico atto si sono costituiti in giudizio Fabio Antonello e Sandro i quali dopo aver ripercorso le vicende societarie della Conceria hanno eccepito:

- l'incompetenza del Tribunale di Milano, essendo competente per materia ai sensi dell'articolo 21 c.p.c. il giudice del luogo in cui si trova l'immobile, ovvero il Tribunale di Varese;



- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, assumendo la contrarietà ai principi dell'ordinamento di un fenomeno successorio, *inter vivos*, operante senza l'assenso delle parti interessate; dunque negando che si sia mai prodotta alcuna successione della titolarità dell'immobile dalla società nei loro confronti.

All'esito della prima udienza, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

Il Comune di BRENTA non ha depositato la memoria n. 1; nella seconda memoria, ha preso posizione sulle eccezioni preliminari formulate da controparte.

I convenuti nelle memorie intermedie hanno ribadito le proprie difese, eccependo l'inammissibilità e l'inutilizzabilità delle difese svolte dal Comune solo con memoria n. 2, a fronte di eccezioni preliminari già poste con la comparsa di costituzione dei medesimi e ribadite in prima udienza.

Nessuna delle parti ha avanzato richieste istruttorie. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa quindi al Collegio per la decisione, all'udienza del 25 ottobre 2022, sulle conclusioni come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.

All'esito del contraddittorio, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.

In primo luogo, va disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio, poiché la domanda svolta dal Comune di BRENTA involge profili esclusivamente "societari", attinenti alla corretta applicazione della disciplina che regola l'estinzione delle società e la vicenda "successoria" che si verifica fra l'ente e i soci, nel caso in cui residuino poste attive nel patrimonio sociale.

La materia ricade a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 3 d.lgs. 168/2003, in base al quale le Sezioni specializzate in materia di impresa sono funzionalmente competenti – tra l'altro – per le cause ed i procedimenti "*relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario*". Va considerato inoltre che ai sensi del comma 3 di tale articolo "*le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione*" con quelli relativi a rapporti societari.

I medesimi argomenti valgono altresì a escludere che la causa possa rientrare fra le materie per le quali l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede la mediazione come causa di improcedibilità della domanda, non avendo la domanda proposta dal Comune di BRENTA natura propriamente petitoria.

Quanto al merito, il Tribunale ritiene corretto il richiamo fatto dal Comune di BRENTA ai principi affermati dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con le note **sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013**, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale "Ferma restando l'estinzione della società", ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che



ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – oramai estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci.

Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070:

- *«qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si **determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:***
 - *a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;*
 - *b) **si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;***
 - *ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,*
 - *né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».*

Più nello specifico, nella sentenza si legge che *«sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura **dell'eredità giacente**, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.*

Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.

*Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, **sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione»¹.***

I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.

¹ Neretto e sottolineature aggiunte.



Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno *lato sensu* successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.

Venendo al caso di specie, è pacifico, e documentato (doc. 5, 6 e 7), che il compendio immobiliare oggetto di causa è stato acquisito all'attivo del fallimento Conceria s.r.l. Risulta altresì documentato che il curatore di quel fallimento è stato autorizzato dal comitato dei creditori a rinunciare alla liquidazione di tale bene (cfr. seconda relazione semestrale 2017 e rendiconto di gestione – doc. 9 e 10).

A mente dell'art. 104 *ter*, comma ottavo legge fallimentare, il curatore può essere autorizzato a “non acquisire all'attivo, ovvero a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”. In questo caso la norma prevede espressamente che i beni vengono “rimessi nella disponibilità del debitore” (ovvero della società) e i creditori possono iniziare azioni esecutive individuali su quei beni.

Dunque, non vi è dubbio che al momento della chiusura del fallimento e della cancellazione della società Conceria s.r.l. la liquidazione concorsuale non si era compiuta, né (invero) avrebbe potuto diversamente compiersi, e il compendio immobiliare che qui interessa faceva ancora parte del patrimonio sociale.

In applicazione dei principi sopra menzionati, al momento della cancellazione della società coloro che risultano essere soci subentrano – una volta venuto meno l'ente titolare di beni immobili – nella titolarità o meglio nella comproprietà indivisa dei medesimi, senza ovviamente che tale fenomeno “successorio” necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati (e ciò indipendentemente dagli effetti che derivino da tale acquisizione).

Al momento della chiusura del fallimento della Conceria s.r.l. a Registro imprese risultavano iscritti i seguenti soci:

- Antonello nato il 6 agosto 1964 a Cunardo (VA) e residente a Milano via Pavia n. 8;
- Sandro nato il 1° giugno 1960 a Cunardo e residente a Cugliate Fabiasco (VA) via Statale 7;
- Biopol s.n.c. di Fabio
 - o società a sua volta cancellata dal Registro delle imprese fin dal 10 febbraio 2010, quando già aveva come unico socio Fabio (cfr. visura doc. 4), nato a Valganna (VA) il 6/8/1963 e residente a Milano via Benelli Sem n. 8.

Pertanto, in base ai principi di diritto sopra esposti, il compendio immobiliare oggetto di causa al momento della cancellazione della società Conceria s.r.l. dal Registro imprese è passato nella contitolarità indivisa di Antonello Sandro e Fabio

La domanda principale proposta dal Comune di BRENTA deve trovare dunque pieno accoglimento.



La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione dell'avvenuto trasferimento presso i Registri Immobiliari.

Le spese di lite, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico dei convenuti, previa liquidazione come in dispositivo sulla base della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40910/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda del COMUNE DI BRENTA **accerta e dichiara che i convenuti:**
 - o **Antonello** nato il 6 agosto 1964 a Cunardo (VA) e residente a Milano via Pavia n. 8,
 - o **Sandro** nato il 1° giugno 1960 a Cunardo e residente a Cugliate Fabiasco (VA) via Statale 7,
 - o **Fabio** nato a Valganna (VA) il 6/8/1963 e residente a Milano via Benelli Sem n. 8sono subentrati alla società Conceria s.r.l. in liquidazione nella proprietà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
 - o Fabbricati censiti nel Catasto del Comune di Brenta, al foglio 8, particelle numeri: 304, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1816, 2045, 2046, 2047, 2048;
 - o Terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Brenta al foglio 9 particelle n. 93, 1469, 2760, 2761, 1374;
- **condanna i convenuti in solido a rifondere** a parte attrice le spese legali che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Angelo Mambriani

